

Norme urgenti in materia di personale.

Art. 13

(Procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 11/1990)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Con riferimento alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 11/1990, in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, è comunque ammesso agli scrutini per merito comparativo riferiti alla decorrenza 1 gennaio 1989 il personale che ne abbia maturato il diritto e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)(3)

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 31/1997

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 2, L. R. 31/1997

3 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 32, comma 3, L. R. 31/1997